

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 188 DEL 10/07/2025

OGGETTO: Esito del riesame ex art.35 co.5 bis L.R. n.4/2012 della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 20/05/2025.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.79 del 20 maggio 2025 con la quale, poste le premesse e le ragioni tutte ivi rappresentate, è stata decisa la proroga del rapporto di lavoro di n.02 operai specializzati richiesti dalla struttura tecnica per il periodo dal 01.06.2025 al 31.07.2025 per far fronte alle esigenze dell'esercizio irriguo, previa sottoscrizione della lettera di proroga;

Considerato che l'assunzione è stata deliberata sulla base delle norme relative all'assunzione degli operai contenute nel Titolo V della parte I del c.c.n.l. 23 maggio 2023, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, previa verifica della applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 relative ai rapporti di lavoro con operai avventizi;

Considerato che con nota prot. n. 0310110-2025 del 10 giugno 2025 la Regione Puglia - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA a conclusione del procedimento di controllo ex art.35 L.R. Puglia n.4 del 2012 (come modificato dalla L.R. Puglia n.48 del 2021) ed a seguito di richiesta di chiarimenti, ha negato il visto di legittimità e che pertanto – ai sensi del co.5 bis del citato art.35, il Consorzio deve far luogo a riesame del provvedimento, comunicando all'Organo di controllo il relativo esito entro i successivi trenta giorni;

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere in tal senso, in conformità al dettato di legge;

Considerato che la Regione Puglia ha motivato il diniego del visto di legittimità ritenendo che, ai sensi dell'art.17 co.1 L.R. Puglia n.15/2008, il Consorzio non potrebbe far luogo ad assunzioni 'per chiamata' dovendo in ogni caso far luogo a procedura concorsuale, anche per rapporti a tempo determinato e ciò sulla base dell'assunto per cui "anche i Consorzi sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi di evidenza pubblica di cui alla Legge n. 15/2008, in virtù del tenore letterale dell'art. 2, comma 1 della citata legge, secondo cui "la presente legge si applica alla Regione Puglia nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Puglia, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali";

Ritenuto che la motivazione anzidetta si presenta errata in punto di diritto, in quanto il citato art.17 L.R. Puglia n.15/2008 (pretesamente violato nella specie dal Consorzio), prescrive l'adozione di procedure concorsuali per 'l'accesso all'impiego pubblico' (co.1) e trova dunque limitata applicazione a quegli, tra gli enti elencati nell'art.2 della Legge, i cui rapporti di lavoro siano qualificabili in termini di pubblico impiego, laddove è viceversa pacifico che i rapporti di lavoro dei consorzi di bonifica NON sono rapporto di pubblico impiego;

Considerate infatti, ed in particolare le seguenti valutazioni in diritto (che valgono appunto a confermare quanto detto, ossia che i rapporti di lavoro alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica NON sono rapporti di pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità dell'art.17 L.R. Puglia n.15/2008):

- i Consorzi di Bonifica sono Enti pubblici economici costituiti ed operanti in base al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, al codice civile (art. 862 co. ult.) ed alla legislazione regionale (nel caso di specie, ci si riferisce alla Legge Regionale Lazio 21 gennaio 1984 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni);
- più specificamente, i Consorzi di Bonifica sono Enti pubblici economici a base associativa – in quanto associazioni di proprietari di beni immobili, costituite per la tutela di interessi privati che, per evidenti ragioni, coincidono anche con finalità di ordine generale (salvaguardia idraulica del Comprensorio e gestione dell'irrigazione).
- in quanto tali sono, dunque, Enti che si amministrano per mezzo di propri organi, i cui componenti sono scelti dagli stessi consorziati

Rilevato che tutto quanto appena riferito trova espressa conferma nell'art. 8 co.1 "Natura dei consorzi" della citata Legge Regionale Puglia n.4 del 2012: "I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 35 e seguenti" e che le considerazioni ora svolte trovano, altresì, granitica conferma nell'univoco e mai contestato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione a mente del quale: "è fermo nella giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. sent. n. 2847 del 1984) il principio che la natura dei Consorzi di Bonifica quali Enti pubblici economici va affermata in base al fatto che essi, pur perseguendo finalità di ordine generale, operano come strutture imprenditoriali e criteri di gestione di tipo economico e che "siffatta natura permane e deve essere riconosciuta anche dopo l'attuazione del decentramento regionale, con trasferimento alle Regioni delle funzioni attinenti alla bonifica del territorio. Il trasferimento non incide nei suddetti connotati dei Consorzi di bonifica, neppure nel caso che si tratti di consorzi sorti dalla riunione o dalla fusione di precedenti enti analoghi o con estensione provinciale" (Cass. SS.UU. sentenza n. 4147/1989);

Rilevato, altresì, che il rapporto di lavoro che lega i dipendenti ai Consorzi è, dunque, esclusivamente retto dalle norme di diritto privato, racchiuse nel Codice civile, nelle leggi speciali e soprattutto nei Contratti collettivi nazionali, con conseguente e significativo distacco da quella che è invece la disciplina normativa del pubblico impiego e – logicamente – dai relativi costi addossati alla finanza pubblica (si vedano, ex multis, Cass. sentenza del 10 ottobre 2016 n. 20332; Cass. sentenza del 17 luglio 2012 n. 12242; Cass. sentenza del 24 gennaio 2008 n. 1582; Cass. sentenza del 5 maggio 2008 n. 10992; Cass., Sez. lavoro, sentenza del 13 luglio 2000 n. 9300; Cass. SS.UU. sentenza dell'11 gennaio 1997 n. 191; Cass. SS.UU. sentenza del 1° agosto 1994 n.7147);

Rilevato, inoltre, che più recentemente anche il Consiglio di Stato ha ribadito la natura di datore di lavoro privato dei Consorzi di Bonifica(v. Sentenza n. 4592/2024);

Dato atto che, come emerge chiaramente da quanto esposto finora, si può in estrema sintesi affermare che i Consorzi sono:

- Enti che si amministrano per mezzo dei propri organi, i cui componenti sono espressione della volontà e delle scelte degli stessi proprietari consorziati;
- Enti che operano con struttura imprenditoriale di tipo privatistico e criteri di gestione di tipo economici;

- Soggetti ai quali non si applicano le norme sul pubblico impiego, con la conseguenza che i relativi costi gravano solo e soltanto sui medesimi consorziati, e non sulla finanza pubblica.

Ritenuto, quindi ed in definitiva, sulla scorta delle considerazioni in diritto sopra esposte, l'erroneità – in punto di diritto – del rilievo regionale, ben potendo il Consorzio far luogo ad assunzioni per chiamata come testualmente previsto e regolato dal Titolo V della parte I del c.c.n.l. 23 maggio 2023, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;

Ritenuto, da ultimo, quanto all'opportunità di dover far luogo all'assunzione per chiamata dei 02 operai stagionali addetti all'irrigazione di cui alla deliberazione n.79/2025, che permangono e sono attuali le esigenze già rappresentate nella delibera medesima, che qui dunque si conferma e che, piuttosto, ove non si facesse luogo all'assunzione del personale anzidetto sarebbero fortemente pregiudicate le esigenze e le necessità del servizio irriguo, con grave – e potenzialmente irreparabile – danno per l'utenza irrigua e per l'economia rurale locale (non potendosi invero assicurare l'attività irrigua con la regolarità e tempestività richieste dall'utenza e dalle esigenze delle aziende agricole consorziate);

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di dover confermare, all'esito del riesame ex art.35 co.5 bis L.R. n.4/2012, quanto deliberato con il provvedimento n.79 del 20 maggio 2025;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nelle considerazioni sopra riportate, di confermare quanto deliberato con il provvedimento n.79 del 20 maggio 2025 e dunque di confermare la delibera medesima, ossia di prorogare sino al 31 luglio 2025, per esigenze contingenti ed imprevedibili, il rapporto di lavoro in atto con gli operai specializzati di seguito elencati, con qualifica e trattamento economico a fianco di ciascuno riportati, previo consenso degli operai medesimi e sottoscrizione delle lettere di assunzione:

NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	QUALIFICA	AREA - PAR.
1. CIBELLI Cipriano	24/10/1984	guardiano	D - 116
2. STALLONE Luigi	31/05/1961	saldatore	D - 116

La spesa complessivamente prevista di € 9.500,00 farà carico alla missione 04 – programma 2 – macroaggregato 101 – redditi da lavoro dipendente e troverà copertura finanziaria nelle uscite del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025, che reca sufficiente stanziamento.

Il rapporto di lavoro, che è a tempo determinato, avrà la durata per il periodo sopra indicato e sarà regolato dalla legislazione attualmente prevista in materia e dalle norme del C.C.N.L. e del Piano di organizzazione Variabile vigenti.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 11/07/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)